

# FAQ

## **PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE - CIG: 90113934C0**

### **1 – DOMANDA**

Si chiede gentilmente un chiarimento in merito alla prestazione secondaria (lavori) indicata nel disciplinare, che in caso di RTI di tipo verticale dovrà essere eseguita dall'OE in possesso SOA. In quanto l'importo dei lavori risulta superiore del servizio principale che intende svolgere la mandataria, in questo caso il servizio secondario di importo superiore potrà essere eseguito dalla mandante?

### **RISPOSTA**

L’art. 1 del Capitolato definisce come oggetto principale dell’Accordo Quadro il servizio di manutenzione ordinaria e presidio degli impianti e delle attrezzature antincendio. Mentre i lavori, ancorché di valore economico superiore al 50% dell’importo del valore dell’Accordo Quadro, sono da intendersi funzionali al suddetto servizio. Pertanto, nel caso di RTI di tipo verticale, la mandataria eseguirà la prestazione principale (servizi), mentre la mandante potrà eseguire la prestazione secondaria (lavori), purché in possesso di SOA richiesta nel disciplinare.

### **2 – DOMANDA**

Al punto 7.5 del disciplinare di gara viene richiesta l'attestazione SOA OG11 classifica VI. Si chiede se è possibile partecipare alla gara con attestazione SOA nelle categorie: OG11 IIIBIS OS3 V OS30 III BIS.

### **RISPOSTA**

Non è possibile partecipare alla gara con le attestazioni di qualificazione SOA nelle categorie OG11 IIIBIS, OS3 V e OS30 III BIS, perché non risulta conforme al quadro normativo di riferimento. Infatti, stante il noto principio dell’assorbimento, fra categorie generali e specializzate, lo stesso funziona solamente in un verso e, cioè, esclusivamente in ordine alla qualificazione in OG11, che consente la partecipazione alle gare nelle quali è richiesta la qualificazione nelle categorie specializzate componenti. E ciò proprio in virtù della declaratoria dell’OG11 (che riguarda l’esecuzione delle lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 in modo coordinato e interconnesso funzionalmente, lavorazioni non eseguibili separatamente) e della circostanza che chi possiede la OG11 sa eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 e,

quindi, a maggior ragione può eseguire le lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l'impresa qualificata in OS3 e OS30 non dimostra, sol perché in possesso delle due qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni in modo coordinato e interconnesso funzionalmente.

(In tal senso, si vedano i pareri di precontenzioso dell'ANAC n. 190/2012, n. 177/2013 e n.791/2017)

### **3 – DOMANDA**

Con riferimento al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, criterio di valutazione A.1.2 Certificazione SA8000, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in ATI alla gara, al fine di aggiudicarsi i tre punti tabellari, la certificazione SA8000 possa essere posseduta solo dalla mandataria dell'ATI.

### **RISPOSTA**

Si conferma.

### **4 – DOMANDA**

Con riferimento al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, si chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, il personale certificato richiesto ai punti A.2.3 A.2.4 A.2.5 debba essere dipendente dell'azienda o se possa essere personale specializzato esterno.

### **RISPOSTA**

Al fine dell'attribuzione dei punteggi tabellari previsti al punto 18.1 del disciplinare di gara, il partecipante dovrà dimostrare la presenza in organico, ovvero come personale già dipendente dell'azienda alla data della presentazione dell'offerta, dei profili professionali richiesti ai punti A.2.3 A.2.4 A.2.5.

### **5 – DOMANDA**

Con la presente si chiede cortesemente di precisare l'importo ANNUO per Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio (art. 1, punto 1 dello schema di Accordo Quadro, esclusi revisione e collaudo estintori) - CANONE ANNUO di 590.000,00 Euro riportato nell'allegato B - elenco prezzi (pag 65), in quanto nella Tabella 1 - Prestazioni con relativi importi dello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE l'importo della voce di riferimento (e precisamente "Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio (art. 1, punto 1 dello schema di Accordo Quadro, esclusi revisione e collaudo estintori)" risulta pari 370.000,00 Euro (vedasi pag 12).

Inoltre, si chiede di definire il termine "retribuzione base oraria" riportata nell'allegato per il calcolo dei costi della manodopera (rif. Tabella1) in quanto le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 37 / 2021 del 16 giugno 2021 CCNL metalmeccanica Industria Privato riportano il costo medio orario e che troviamo incongruo l'importo indicato nella stessa tabella 1 dell'allegato predisposto tra la documentazione di gara.

## **RISPOSTA**

a) L'importo annuo del Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio si compone di due voci:

1. Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio ESCLUSI REVISIONE E COLLAUDO (art. 1, punto 1 dello schema di Accordo Quadro, esclusi revisione e collaudo estintori)" per un importo annuo pari 370.000,00 euro, compensabili a corpo.

2. Servizio di revisione e collaudo estintori, per un importo complessivo annuo pari a 220.000,00 euro, compensabili a misura.

Ciò premesso, alla pag. 65, allegato B, dello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE sussiste effettivamente un mero errore materiale di digitazione nella tabella, per cui l'importo da considerare, in accordo a quanto indicato alla tabella di pag.12 (art. 1, punto 1 dello schema di Accordo Quadro), è di 370.000,00 euro (Servizio di Manutenzione ordinaria e presidio, ESCLUSI revisione e collaudo).

b) Quanto al calcolo dei costi della manodopera per i servizi di manutenzione, lo stesso è stato così determinato:

Sono state considerate le retribuzioni di cui all'allegato A del CCNL Addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti, integrato con Accordo Interconfederale del 21.09.2020 (validità 01.08.2020 - 31.07.2023) e Accordo Interconfederale de 09.06.2021 (validità 01.07.2021 – 31.07.2023) (tabella 1)

Per il punto 2., anche in questo caso sussiste effettivamente un mero errore materiale di digitazione, in quanto l'articolo che regola il calcolo della retribuzione oraria è l'Art. 25, in particolare al comma 4 e non l'Art. 5.

Ciò premesso è da considerarsi come corretta la seguente dicitura:

"2. Per il calcolo della retribuzione oraria è stato considerato il divisore orario 173 (art. 25, comma 4. del medesimo CCNL).